



Federazione ConfSal-UNSA

Coordinamento Nazionale ORDINI PROFESSIONALI

Via Napoli, 51 – 00184 Roma
Mail: ordini.professionali@confsal-unsal.it
PEC: ordiniprofessionali.confosal.unsa@pec.it

STUDIO, CONCORSI, ESAMI E FORMAZIONE:

PERMESSI E CONGEDI

Guida Breve

*«Come il campo, benché fertile,
senza coltivazione non può dare frutti,
così l'intelligenza senza lo studio»*

Marco Tullio Cicerone

A cura di

Paolo Calì (COORDINATORE NAZIONALE)

M. Davide Sartori (R.S.A. Ordine Avvocati Lecce)

DIRITTO ALLO STUDIO



Riferimento: art. 46 CCNL 12.02.2018

Tipologia: permesso retribuito

Durata: 150 ore annue

A chi spetta: dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato (almeno 6 mesi)

Limitazioni: concessione nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato

Causale: partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio o attestati professionali

Cosa presentare: formale istanza al datore di lavoro corredata da documentazione attestante l'iscrizione al corso; successivamente produzione di idonea documentazione attestante la partecipazione al corso ed alla prova d'esame

Focus

Ai dipendenti sono concessi, in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione, **permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare.**

I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

Il personale che fruisce dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, ai fini della partecipazione ai corsi di cui sopra, ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

I permessi vengono concessi **nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato** presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno. Qualora il numero delle

richieste superi il limite massimo del 3% la concessione dei permessi avviene secondo un ordine di priorità e precedenza indicato dal CCNL (art. 46, co. 6, 7, 8).

Tali permessi spettano, sempre nel limite del 3% di cui sopra, **anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi** (comprensivi anche di eventuali proroghe). In questo caso la misura massima individuale deve essere riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato.

In ogni caso i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato che non si avvalgano di tali permessi (es. contratto di durata inferiore a sei mesi), possono fruire dei permessi e delle agevolazioni di cui all'art. 10 della legge n. 300 del 1970.

Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti. **In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali** (quindi senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità).

Per sostenere gli esami il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 24, co. 1, lett. a) CCNL 09.05.2022 (v. *infra*)

Orientamenti applicativi

- *Per quali attività legate allo studio si può usufruire delle 150 ore annue di permesso retribuito?*

Le ore di permesso retribuite possono fruirsi solo per la frequenza di quei corsi di studio che abbiano orari coincidenti con quelli di lavoro e non per necessità connesse alla preparazione degli esami o per altre attività complementari, quali colloqui con docenti, disbrigo pratiche di segreteria, etc. (Cass. Sez. Lav., sent. n.ri 10344/2008 e 17128/2013; Aran RAL1907). L'attestato di partecipazione o frequenza assume, quindi, un rilievo prioritario poiché certifica sia l'effettiva presenza alle lezioni sia la sovrapposizione di queste ultime all'orario di lavoro, a giustificazione della fruizione dei permessi (Aran M166; Aran CFC57a). Ad ogni modo nelle 150 ore di permesso retribuito può essere compreso anche il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede dove si svolgono i corsi (Aran CFC25).

- *Lo studente "fuori corso" può usufruire delle 150 ore annue per il diritto allo studio?*
È escluso il diritto del lavoratore a godere dei permessi per motivi di studio oltre la durata prevista dal relativo corso (Cass. Sez. Lav., sent. n. 19610/2020)

ESAMI E CONCORSI



Riferimento: art. 24 CCNL 09.05.2022

Tipologia: permesso retribuito

Durata: 8 giorni l'anno

A chi spetta: dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato

Limitazioni: nessuna

Causale: partecipazione a concorsi od esami, ivi comprese le progressioni tra le aree

Cosa presentare: formale istanza al datore di lavoro; successivamente produzione di idonea documentazione attestante la partecipazione al concorso o all' esame

N.B. In alternativa possono essere utilizzati i permessi per il diritto allo studio (art. 46 CCNL 12.02.2018)

Focus

A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti, nella misura di **8 giorni l'anno, per la partecipazione a concorsi od esami, ivi comprese le progressioni tra le aree**. È necessario **documentare debitamente** tale partecipazione.

I permessi in questione non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

Al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Solo per sostenere gli esami relativi ai corsi destinati al conseguimento di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti il dipendente può utilizzare, in alternativa, le 150 ore annue di

permesso retribuito per il diritto allo studio di cui all'art. 46 CCNL 12.02.2018 (v. *supra*).
Conseguentemente tale possibilità è da escludersi in tutti gli altri casi (concorsi e progressioni).

Orientamenti applicativi

- *È possibile negare la concessione del permesso per partecipazione a concorsi od esami?*
L'ente è tenuto a concederlo, non potendo esercitare alcuna discrezionalità al riguardo, anche qualora sussistano specifiche esigenze di servizio (v. Aran, Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi E.P.N.E, dicembre 2016, pp. 3-4).
- *Nell'ambito dei giorni di permesso per partecipazione a concorsi od esami è possibile ricomprendere il tempo necessario per raggiungere il luogo del concorso?*
La durata del permesso retribuito in questione è limitata "ai giorni di svolgimento delle prove", e non è possibile ricomprendervi anche i giorni di viaggio (v. Aran, Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi E.P.N.E, dicembre 2016, p. 4).

FORMAZIONE



Riferimento: art. 47 CCNL 12.02.2018; art. 5 legge n. 53/2000

Tipologia: congedo non retribuito

Durata: massimo 11 mesi, continuativi o frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa

A chi spetta: dipendenti con anzianità di servizio presso la stessa amministrazione di almeno 5 anni

Limitazioni: limite massimo del 10% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno (e sempre salvo comprovate esigenze di servizio)

Causale: completamento della scuola dell'obbligo, conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, partecipazione ad attività formative non organizzate o finanziate dal datore di lavoro

Cosa presentare: formale istanza al datore di lavoro almeno 30 giorni prima l'inizio dell'attività formativa contenente l'indicazione dell'attività formativa da svolgere, della data di inizio della stessa e della durata prevista della stessa.

Focus

Ai lavoratori, con **anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione**, possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella **misura percentuale annua complessiva del 10% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato** al 31 dicembre di ciascun anno. Entro tali limiti le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione.

I dipendenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'amministrazione di appartenenza una **specificata domanda**, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata **almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative**.

Qualora dalla concessione del congedo possa derivare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, l'ente ne può differire la fruizione fino ad un massimo di sei mesi e, su richiesta del lavoratore, tale periodo può essere più ampio per consentire l'utile partecipazione al corso.

Durante il periodo di congedo per la formazione **il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione**.

Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Tuttavia una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, comporta l'interruzione dello stesso.

Orientamenti applicativi

- *L'ente può sindacare i contenuti formativi oggetto del congedo non retribuito?*

No, l'ente può solo valutare in autonomia se sussistano comprovate esigenze di servizio che possano impedire o, eventualmente, ritardare la fruizione del periodo di congedo richiesto (Aran RAL836).

N.B. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai *corsi di dottorato di ricerca* (l. n. 476/1984) oppure che usufruiscano delle *borse di studio* per la frequenza di corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione (l. n. 398/1989), possono essere collocati, a domanda - compatibilmente con le esigenze di servizio, in **aspettativa per motivi di studio** senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.

Solo in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a quest'ultima, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica (art. 2, l. n. 476/1984).